

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANDIANI, BARABOTTI, BOF

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente il divieto di ricorso alla surrogazione di maternità all'estero da parte del cittadino italiano

Presentata il 14 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La surrogazione di maternità è vietata nell'ordinamento italiano dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Con l'espressione « procreazione medicalmente assistita » (PMA) la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di « fecondazione artificiale », che può essere sinteticamente definito come l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o *in vivo*) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o *in vitro* o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti ap-

partenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa).

Nel contesto delle metodiche di PMA una posizione tutta speciale riveste la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese *surrogate mother* o *surrogacy*), la quale, rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) sopra indicate, richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia « committente » (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi

la responsabilità genitoriale nei confronti del nato). Da un punto di vista puramente descrittivo, la surrogazione di maternità presuppone pertanto, a monte, almeno di regola, la crescita di un embrione nell'utero di una donna estranea alla coppia committente, che si rende disponibile ad accogliere il frutto del concepimento e a portare a termine la gravidanza che le è in tal modo commissionata.

Questa pratica vietata dall'ordinamento italiano è tollerata o addirittura legale in altri Stati.

La presente proposta di legge, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini, introduce un esplicito divieto per gli italiani di accesso alla pratica della maternità surrogata anche in Paesi stranieri.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

« *6-bis.* Al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come traffico commerciale di bambini, è vietato accedere alla surrogazione di maternità all'estero. Al cittadino italiano che ricorre alla surrogazione di maternità all'estero si applicano le pene previste al comma 6 ».



19PDL0006060